

**TRIBUNALE DI SIRACUSA**  
**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

La sig.ra **La Rosa Desirée**, nata a Siracusa il 16.8.1988 e residente a Sortino, via Bellini, 36, (C.F. LRSDSR88M56I754N), elettivamente domiciliata in Floridia, via Palestro, 234, presso lo studio dell'avv. Valentina Romano (C.F. RMNVNT86L63I754Z), che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in separato atto che si allega, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui al presente giudizio anche a mezzo fax al numero 0931-096963 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [avv.valentinaromano@pec.it](mailto:avv.valentinaromano@pec.it)

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., con sede legale in Roma, viale Trastevere, 76/a.

**RESISTENTE**

nonché

**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Palermo, Via G. Fattori, 60.

**RESISTENTE**

nonché

**Ufficio Scolastico Provinciale - Ambito Territoriale di Siracusa**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Siracusa, Viale Tica, 149.

**RESISTENTE**



nonché

Nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di Circolo e d'Istituto del personale A.T.A. "Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario", III Fascia, per l'Ambito Territoriale di Siracusa, in cui la ricorrente risulta inserita e per cui ha promosso domanda valida per gli anni 2021/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

### **PER**

-il riconoscimento, previo annullamento e/o disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235/ 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che "Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina" e

- il conseguente accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a 6 punti (invece di 0,60) per ogni anno di servizio civile sostitutivo prestato dopo il conseguimento del titolo di studio, seppure non in costanza di nomina, ovvero punti 0,50 (invece di 0,05 punti) per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

Premesso:

la sig.ra La rosa Desirée, dopo il conseguimento del diploma di Istruzione Secondaria di 2 grado nell'anno 2006/2007 presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Filadelfo Insolera di Siracusa (all.n.2.), presentava, per il triennio 2014-2017, domanda di inserimento nelle graduatorie di Circolo e d'Istituto del personale A.T.A. "Personale Amministrativo,



Tecnico e Ausiliario”, III Fascia, per l’Ambito Territoriale di Siracusa; alla stessa veniva attribuito il punteggio iniziale 10,4 punti per il profilo di assistente amministrativo ed assistente tecnico e di 9,9 punti per il profilo di collaboratore scolastico (all.n.3), così valutato sulla base dei titoli sino a quel momento ottenuti, ed in particolare 9,4 punti per il titolo di accesso, punti 1 per la certificazione informatica (valutata 0,5 per il profilo CS).

L’odierna ricorrente, in seguito allo svolgimento del Servizio Civile Nazionale, prestato dal 7 Settembre 2015 al 6 Settembre 2016 presso la Misericordia di Sortino, con partecipazione al progetto “Misericordie e Disabilità”, realizzato da Confederazione Nazionale Misericordia D’Italia (all.n.4), presentava domanda di aggiornamento delle graduatorie di Circolo e d’Istituto del personale A.T.A. “Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario”, III Fascia, per l’Ambito Territoriale di Siracusa, triennio 2017-2019, chiedendo la valutazione del suddetto servizio civile, svolto non in costanza di nomina, e per il quale le veniva assegnato il punteggio di 0,60 (all.n.5).

L’Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa provvedeva, quindi, all’inserimento/aggiornamento della ricorrente all’interno della rispettiva graduatoria, attribuendole un punteggio complessivo di 11 per il profilo AA e AT e di 10,5 per il profilo CS.

Con la domanda di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA valide per il triennio 2021/2024 (all.n.6) detto punteggio è stato maggiorato dei punti conseguenti al lavoro prestato presso gli istituti scolastici sotto il profilo professionale di Collaboratore scolastico, giusto contratti individuali di lavoro che si allegano (all.ti nn.7,8,9,10,11), ottenendo un punteggio pari a 12,30 per il profilo A.A., 11,30 per il profilo A.T. e 13,80 per il profilo C.S. (All.n.12)

Ciò premesso in punto di fatto, in diritto si osserva:



Nella fattispecie in esame la sig.ra La Rosa Desireè, odierna parte ricorrente, inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia – personale ATA- ambito territoriale di Siracusa, si doglie della errata valutazione da parte degli enti preposti del servizio civile prestato non in costanza di nomina e successivamente al conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie ATA, per il quale, in base alla Tabella di valutazione - allegato A del Decreto Ministeriale n. 50 del 03.03.2021, le è stato assegnato il punteggio di 0,55.

In particolare la normativa ministeriale sul punto precisa: "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva".

Ed ancora il D.M. 235/2014 all'art. 2 comma 6, disciplinante le graduatorie ad esaurimento, dispone che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina", dettando una previsione richiamata anche dai successivi decreti ministeriali (da ultimo D. M. 640/2017 e D.M. 50/2021).

Ne consegue che al servizio militare di leva o servizio civile equiparato prestati non in costanza di nomina vengono attribuiti 0,60 punti per anno (ovvero 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), mentre al servizio militare di leva o servizio civile equiparato prestato in costanza di nomina vengono assegnati 0,50 punti per mese o frazione di mese e 6 punti per anno.

Ad avviso di parte ricorrente, però, il l'art. 2 comma 6 del D.M. 235/2014, il Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021, il decreto n. 9256 del 18.03.2021 ed i successivi atti



regolamentari e dipartimentali, sono illegittimi e vanno disapplicati perché si pongono in palese contrasto con l'articolo 485, comma 7 del D.Lgs 297/1994, (relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati ai fini della carriera, anche precedentemente all'assunzione di ruolo), il quale così espressamente prevede: **'Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo a quello di leva è valido a tutti gli effetti.'**

La norma in esame, che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria, consente di affermare che il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina.

Sul punto si evidenzia ancora che l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010, riguardante la valutazione del servizio militare, dispone al comma 1 che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici", ed al comma 2 che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

Sul contrasto normativo tra le norme sopra richiamate si è espressa la più recente giurisprudenza di legittimità, peraltro in linea di continuità con il Consiglio di Stato (ex multis Cons. di Stato, sez. VI, 2015 n. 4343 e Con. di Stato, sez. VI, nn. 8213 e 8234/2019 del 2 dicembre 2019).

La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 5679 del 02.03.2020, ha chiarito che *"secondo una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisce specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali"*.



Secondo i Giudici di legittimità, *“lungo questa linea interpretativa l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., ... il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”*.

In tal senso si colloca anche l'orientamento del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) che, con le sentenze nn. 8213 e 8234 del 2019, pur riferendosi alla categoria dei docenti, ha affermato: *“il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento... Infatti, l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione”*.

Peraltro, con specifico riferimento alle graduatorie ATA, va precisato che di recente il Consiglio di Stato nella sentenza 1720/2022 ha ritenuto che *“una lettura costituzionalmente orientata dell'art.485, comma 7 del D.Lgs 297 del 1994, impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA., anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica..... il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto*



*previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)*”, (così anche Cons. St., Sez. VI, n. 2151/2018, Cass. Civ., Sez. Lav ordinanza n. 5679/2020).

Tale ricostruzione peraltro è del tutto coerente anche con il principio costituzionale dettato dall'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

Alla luce di quanto sopra discende la necessità, nel caso di specie, di disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare contenuta nei decreti ministeriali di settore (D.M. n. 235 del 2014, DM 640 DEL 2017, D.M. 50 del 2021), e tutti gli atti collegati e successivi, nella parte in cui prevedendo che 'il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali', ciò in quanto contrastano con la norma primaria laddove questa stabilisce, all'art. 485 del D.Lgs. n. 197 del 1994, il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio 'valido a tutti gli effetti'.

Parte ricorrente ha pertanto diritto al riconoscimento del punteggio previsto dalla normativa di settore, con attribuzione di 'punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni', per lo svolgimento del servizio civile nazionale prestato dopo il conseguimento del titolo di studio previsto per l'accesso alle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto e alla rettifica del minor punteggio attribuito da parte della scuola capofila, detratto il punteggio di 0,60 punti già riconosciuto come servizio prestato alle dipendenze della pubblica amministrazione, con rideterminazione della posizione della ricorrente nelle graduatorie di terza fascia di



circolo e di istituto della Provincia di Siracusa per i tutti i profili per cui è utilmente collocata in graduatoria.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la sig.ra La Rosa Desirée, come sopra rappresentata e difesa,

### **RICORRE**

affinché, Codesto Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione della data di udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura della ricorrente, contrariis reiectis, Voglia così giudicare:

1. previo annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, e di qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”;

2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio relativo al servizio civile svolto successivamente al conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie ATA di circolo e di Istituto, pari a 6 punti per anno e a 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, e quindi il diritto al maggior punteggio di 5,40.

3. accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto della sig.ra La Rosa al maggior punteggio relativo al servizio civile svolto;





4. conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con il punteggio non inferiore a punti 17,70 per il profilo AA (Assistente Amministrativo), a punti 16,70 per il profilo AT (Assistente Tecnico), a punti 19,20 per il profilo CS (Collaboratore Scolastico);

5. per l'effetto,

- condannare le amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e per la parte di rispettiva competenza, ad adottare tutti gli atti necessari per riconoscere ed attribuire alla sig.ra La Rosa Desirée il punteggio effettivamente alla stessa spettante, pari a punti 17,70 per il profilo AA (Assistente Amministrativo), a punti 16,70 per il profilo AT (Assistente Tecnico), a punti 19,20 per il profilo CS (Collaboratore Scolastico), o al diverso punteggio, maggiore o minore, ritenuto da Codesto Ecc.mo Giudicante;

- condannare le amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e per la parte di rispettiva competenza, ad adottare tutti gli atti necessari al fine di rettificare le graduatorie di Circolo e d'Istituto del personale A.T.A. "Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario", III Fascia, per l'Ambito Territoriale di Siracusa, con riferimento a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione e per i profili di appartenenza, collocando la ricorrente nella relativa posizione conseguente all'attribuzione del maggior punteggio di cui sopra.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

In via istruttoria

CHIEDE

ammettersi prova per testi sul seguente articolato:



1) Vero che la sig.ra La Rosa Desirée, in sede di presentazione della domanda di conferma /aggiornamento delle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale ATA – Ufficio scolastico provinciale di Siracusa, ha chiesto la valutazione del servizio civile prestato dal 7 Settembre 2015 al 6 Settembre 2016 presso la Misericordia di Sortino – Progetto “Misericordie e Disabilità” ai fini della determinazione del punteggio;

2) vero che il detto servizio civile è stato valutato 0,60 punti.

Si indica all'uopo quale teste il Dirigente Scolastico dell'Istituto Capofila.

Ove ritenuto necessario da Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, anche ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c. e salvo quanto già prodotto dalla ricorrente ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, si chiede di Voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio del fascicolo personale della ricorrente e di tutti i provvedimenti /atti / comunicazioni la medesima riguardanti e ritenuti necessari per la definizione della controversia, ivi compresa la domanda di inserimento, e le successive domande di conferma e/o aggiornamento per la costituzione delle graduatorie di Circolo e di istituto di III fascia del personale ATA – Ufficio scolastico provinciale di Siracusa.

Con riserva di articolare mezzi istruttori a prova contraria.

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC**

Qualora l'Ill.Mo Giudice del Lavoro adito ritenga necessario procedere all'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti già inseriti nelle vigenti graduatorie di terza fascia ATA, dell'USR Sicilia – USP Siracusa, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per gli anni 2021/2024, attese le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli



eventuali contro interessati per effettuare la notifica agli stessi del ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza, considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si precisa che il valore della domanda è di Euro 5.000,00.

Si allega:

1. procura alle liti;
2. diploma di Istruzione Secondaria di 2 grado anno 2006/2007 presso l'Istituto Tecnico Commerciale Filadelfo Insolera di Siracusa;
3. domanda di inserimento graduatorie III Fascia ATA triennio 2014 – 2017;
4. attestato Servizio Civile Nazionale - Misericordia di Sortino;
5. domanda di aggiornamento graduatorie III Fascia ATA triennio 2017 – 2019;
6. domanda di aggiornamento graduatorie III Fascia ATA triennio 2021 – 2024;
7. contratto di lavoro prot.n. 11176 del 21.9.2020;
8. contratto di lavoro prot.n. 8449 dell'11.6.2021;
9. contratto di lavoro prot.n.13387 del 29.9.2021;
10. contratto di lavoro prot.n. 1269 del 27.1.2022;
11. contratto di lavoro prot.n. 14611 del 4.10.2022;
12. convalida punteggio graduatorie III Fascia ATA – triennio 2021-2024;
13. CCNL comparto scuola.



Florida 21.11.2022

avv. Valentina Romano

